

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018**

**Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento**

Il Presidente della Regione Lombardia

in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art.1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5° e 5-bis).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n.172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Viste le proprie precedenti Ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n.13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n.14 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - Sil previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n.13 del 20 Febbraio 2013» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n.15 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n.16 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue ss.mm.ii.;
- 8 Luglio 2016, n.232 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N)»;

- 27 aprile 2017, n.312 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 e 16 e loro successive modifiche», con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le Ordinanze n 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- 16 aprile 2018, n.381 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa.

Richiamato in particolare l'articolo 3 del più volte citato d.l. n.74/2012, con il quale sono stati individuati gli interventi finanziabili per la ricostruzione.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito:

- per l'attuazione della succitata ordinanza n. 13 e s.m.i., di avvalersi di idonei Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (S.I.I.), i quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza stessa, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della legge n.241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti con i richiedenti;
- per l'attuazione delle succitate Ordinanze n. 15 e n. 16 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali, anche in questo caso, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della legge n.241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti con i richiedenti.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

Dato atto del fatto che, previa richiesta in tal senso avanzata da parte dei Commissari delegati per i territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha avanzato alla Commissione Europea una richiesta di modifica del regime di aiuti SA.44034 (2016/N), con l'intento di ottenere una terza proroga del regime, mediante nota protocollo n.0001940 del 18 gennaio 2018.

Preso atto della risposta del Direttore per le questioni giuridiche, istituzionali e procedurali della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, protocollo Ares(2018)1617185 del 23 marzo 2018, con la quale si informa che i servizi della Commissione ritengono che i motivi presentati dalla autorità italiane non siano tali da giustificare un'ulteriore proroga oltre le deroghe già concesse, in quanto gli aiuti destinati ad indennizzare le imprese dei danni causati dal sisma alla produzione agricola dovrebbero essere versati il più presto possibile dopo le calamità, al fine di evitare il rischio di distorsione della concorrenza, mentre al contempo il pagamento di aiuti parecchi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento, non risulta essere compatibile con il mercato interno, specie se i pagamenti fossero effettuati solo 8 anni dopo l'evento sismico.

Preso atto altresì dell'invito mosso all'Italia dai servizi della Commissione, i quali, in esito della medesima nota, invitano le Autorità italiane a ritirare la richiesta di proroga.

Assunto il fatto che entrambe le notifiche inerenti gli Aiuti di Stato concedibili a rimborso dei danni occorsi alle imprese sono ormai prossimi alle rispettive scadenze e non possono più essere prorogate.

Preso atto del fatto che i dati di monitoraggio, circa lo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla ricostruzione privata soggetta ad Aiuti di Stato, evidenziano un sostanziale ritardo - specie per alcune istanze - che potrebbe configgersi con le

## Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 14 giugno 2018

scadenze stesse, ingenerando l'impossibilità di concessione di un contributo pubblico a ristoro dei danni.

Dato atto che la Commissione Europea, nel corso di un incontro tenutosi in data 20 aprile 2018, ha concordato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con le Gestioni Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia la possibilità di validare l' Aiuto mediante un meccanismo di concessione e contestuale erogazione del contributo entro i termini del regime, a valere su conti correnti dedicati e vincolati in favore dei beneficiari; consentendo così l'esecuzione differita dei lavori a contributo fisso ed invariabile.

Richiamato il termine attualmente vigente per la realizzazione di questo tipo di interventi a valere sulle succitate Ordinanze Commissariali nn.13, 15 e 16, individuato nel 10 settembre 2018 per la conclusione e la rendicontazione dei lavori.

Valutato che il suddetto termine potrebbe in alcuni casi non essere più compatibili con le procedure concordate con la Commissione Europea nell'incontro del 20 aprile 2018.

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere urgentemente a dettare alcune prime disposizioni attuative, affinché i richiedenti di contributi per la ricostruzione soggetti al regime degli Aiuti di Stato nel settore Agricoltura e Agroindustria possano aderire alla nuova possibilità concordata con la Commissione Europea, anche modificando ed integrando le Ordinanze nn.13, 15 e 16 per quanto incompatibile.

Preso atto dell'assenso fornito dai Sindaci del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto e dal S.I.I. per il Settore Agricoltura e Agroindustria nella seduta del 7 maggio 2018.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni », ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. Il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) per il Settore Agricoltura e Agroindustria ed i Sindaci, per quanto di rispettiva competenza, individuano entro il **30 giugno 2018** le istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad Aiuti di Stato ed oggetto delle notifiche meglio indicate in premessa;

2. Entro tale data trasmettono altresì ai beneficiari di contributi per i quali la concessione sia già stata effettuata tutte le indicazioni ed i richiami utili alla conclusione dei lavori ed alla rendicontazione degli stessi entro i termini previsti dalle Ordinanze commissariali di riferimento e dal presente atto, invitando i beneficiari a voler restituire a stretto giro di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio del **31 luglio 2018**, il modulo, allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato alla richiesta di adesione alle possibilità operative concordate con la Commissione Europea; i beneficiari che non intendessero aderire dovranno concludere e rendicontare gli interventi entro le scadenze fissate dalle rispettive Ordinanze commissariali di riferimento;

3. A far data dal termine perentorio del **30 giugno 2018**, in deroga a quanto espressamente previsto dalle Ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. e per i soli interventi soggetti al regime degli Aiuti di Stato, non potranno più essere presentate perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori;

4. Ulteriori concessioni di contributi per interventi soggetti ad Aiuti di Stato in Agricoltura e Agroindustria potranno emesse entro e non oltre il **1° ottobre 2018**. Le istanze di contributi che non abbiano ancora ottenuto la concessione del contributo entro tale data saranno considerate non finanziabili e saranno oggetto di archiviazione da parte dei rispettivi Responsabili del Procedimento;

5. Concessione di contributi in aumento a seguito di approvazione di perizia di variante o a seguito di variazioni nelle opere, quantità e prezzi potranno essere autorizzate entro il termine perentorio del **1° ottobre 2018**;

6. In caso di varianti in diminuzione o di minori spese, il contributo sarà rideterminato sulla base delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, così come sancito dalle Ordinanze commissariali di riferimento;

7. A far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le nuove concessioni di contributi per interventi soggetti al regime degli Aiuti di Stato, in quanto tardive, dovranno:

- prevedere il finanziamento esclusivamente a valere sui fondi di cui all'art.3-bis del d.l. n.95/2012, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali di riferimento;
- essere inserite d'ufficio nel nuovo meccanismo concordato con la Commissione Europea nell'incontro del 20 aprile 2018, secondo le specifiche modalità che saranno definite con Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito prescelti dai beneficiari;

in ogni caso non potranno essere concessi contributi oltre la scadenza riportata al precedente punto 4.;

8. tutti gli interventi soggetti ad Aiuti di Stato dovranno in ogni caso essere conclusi e rendicontati entro il **31 dicembre 2019**. Tale termine può essere prorogato dai Responsabili del Procedimento competenti, per un periodo non superiore ai 6 mesi, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario; decorso ulteriormente tale termine aggiuntivo il contributo decade integralmente.

9. di trasmettere il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria per l'Ordinanza n.13 e s.m.i e alle Amministrazioni Comunali, che abbiano istruttorie o lavori non completati a valere sulle Ordinanze n.15 e s.m.i. e n.16 e s.m.i.;

10. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

----- • -----

Allegato all'Ordinanza

Fac-Simile

Spett.le  
**Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione "Sisma 2012"**  
 c/o Regione Lombardia  
 Palazzo Sistema – Via Rosellini, 17  
 20124 MILANO MI  
 p.e.c.: sismamn@pec.regione.lombardia.it

**Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Contributi per la ricostruzione – Comunicazione circa il termine previsto dei lavori e la possibile adesione al meccanismo facoltativo del conto bancario vincolato per il completamento degli interventi.**

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà**

*(dichiarazione resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi produce atti falsi o dichiara il falso)*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
 rappresentante della società/impresa/soggetto giuridico beneficiario:

\_\_\_\_\_  
*(denominazione/ragione sociale)*

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero di  
 iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_,  
 indirizzo di Posta Elettronica Certificata-PEC (presso il quale saranno trasmesse eventuali  
 comunicazioni) \_\_\_\_\_

Titolare di un contributo per la ricostruzione relativo all'istanza:

- RCR n. \_\_\_\_\_
- GEFO ID n. \_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o produca atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA**

- che i lavori di ripristino/ricostruzione inerenti la concessione di contributi e l'istanza sopra indicata termineranno entro il giorno ...../...../.....;
- che la rendicontazione finale (SAL100) sarà consegnata agli uffici competenti entro il giorno ...../...../.....;

## DICHIARA ALTRESI'

di essere pienamente a conoscenza dei seguenti vincoli ed occorrenze:

(\* dato obbligatorio - barrare tutte le caselle di interesse - in caso di mancata spunta la dichiarazione e le richieste contenute nella presente dichiarazione-istanza non potranno essere prese in considerazione dal Responsabile del Procedimento)

- del fatto che, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.381, i lavori di ripristino/ricostruzione sostenuti dal contributo pubblico concesso debbono essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 10 settembre 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato con la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N)\*;
- del fatto che la mancata conclusione dei lavori e rendicontazione entro i termini prescritti comporterà l'automatica decadenza dal contributo concesso e la restituzione di quanto già erogato\*.

Conscio del fatto di non essere nelle condizioni di terminare i lavori e di consegnare la rendicontazione finale (SAL100) entro i termini prescritti e sopra indicati,

## CHIEDE

- di poter aderire al meccanismo facoltativo del deposito del contributo ancora spettante su di un conto vincolato e finalizzato agli interventi di ricostruzione in parola presso il seguente istituto di credito e sportello:

Banca \_\_\_\_\_ - Agenzia \_\_\_\_\_

## DICHIARA INFINE

che, in ogni caso e pena la decadenza dal contributo concesso e la restituzione di quanto eventualmente già erogato, concluderà gli interventi in parola e consegnerà la relativa rendicontazione finale (SAL100) entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

In Fede

\_\_\_\_\_